



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di PROSECUZIONE del 13.10.2011 Deliberazione n. 130

**OGGETTO:** Causa "Repici Francesco + 1 c/Provincia". Sentenza n° 2091/10 del Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 5.603,46 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) del DLgs n° 267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di Ottobre nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) <del>BARTOLOTTA Antonino</del>		
4) BIVONA Enrico		x
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIUGLIA Piero		x
8) CALA' Antonino		x
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		x
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		x
14) COPPOLINO Salvatore		x
15) DANZINO Rosalia		x
16) DE DOMENICO Massimo		x
17) FIORE Salvatore Vittorio	x	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe		x
21) GUGLIOTTA Biagio		x
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppe	x	
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACULA Filippo		x
31) <del>NATOLI Natalino</del> GALI RANDO SANTI	x	
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		x
34) PASSANITI Angelo		x
35) PASSARI Antonino		x
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		x
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco	x	
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		x
42) SIDOTI Rosario	x	
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		x
45) VICARI Marco	x	

A riportare n.

8

14

Totale n.

19

25

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRIPODO

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie  
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Anna Maria Tripodo

---

#### Proposta

**PREMESSO** che, con sentenza n. 2091/10, notificata il 28/12/10, il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso da Repici Francesco contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite;

**CONSIDERATO** che la somma dovuta da questo Ente ammonta a complessivi € 5.603,46, secondo i conteggi sviluppati con il programma Re Mida allegati al presente atto e la nota dell'Avv. Trimarchi, distrattario, (il quale provvederà ad emettere fattura al momento del pagamento), così analiticamente specificata:

Repici Francesco		Avv. Trimarchi Giuseppe	
€ 2.417,54	sorte capitale	€ 1.621,00	diritti
€ 451,00	interessi legali	€ 202,62	spese gen.
€ <u>11,08</u>	interessi legali	€ 72,94	cpa
€ 2.879,62	totale	€ 379,31	iva
		€ 207,97	spese
		€ <u>240,00</u>	ctu
		€ 2.723,84	totale

**CONSIDERATO** che le somme portate dal suddetto atto devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**VISTO** l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91 e la L.R. n° 30/2000;  
VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;  
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;  
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

**PRENDERE** atto della sentenza n. 2091/10 del Tribunale di Messina notificata il 28/12/10;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n° 267/00, per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 5.603,46 portata nella sentenza n° 2091/10 del Tribunale di Messina in favore di Repici Francesco;

**IMPEGNARE** la complessiva somma di € 5.603,46 al Cap<sup>2712</sup>....., cod. <sup>140903</sup> alla voce "UTILIZZI FINANZIARI AMM. DEF." del Bilancio <sup>2006</sup>..... che presenta la necessaria disponibilità;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Sentenza n° 2091/10 Trib. Messina;
- 2) Conteggi ReMida;
- 3) Nota Avv. Trimarchi.

IL Responsabile dell'U.O.



IL DIRIGENTE



VISTO IL PRESIDENTE



**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

**Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO** nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

**Il Consigliere Antonino SUMMA** dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irriskorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Cali, pone in votazione per alzata e seduta la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

**Il Consiglio approva.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

*Favorevole*

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì \_\_\_\_\_

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO: PRESO NOTA  
MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Il Consigliere anziano**

SALVATORE VITTORIO FIORE

**Il Segretario Generale**

F. to GIUSEPPE GALUZZO

F. to AU. ANNA MARIA TRIPPO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO  
\_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
\_\_\_\_\_

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

**30 OTT. 2011'**

Che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 OTT. 2011



**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 11 del mese di **novembre** dell'anno 2010 innanzi al Tribunale di Messina, prima sezione civile, G.I., dott. Rita Russo, assistito dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2379/2004 promossa

DA

REPICI FRANCESCO, nato a Messina il 28 settembre 1983, elettivamente domiciliato in Messina via Dogali 50 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trimarchi che lo rappresenta e difende per mandato in atti


ATTORE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti 167 presso lo studio dell'avv. Rosaria Composto che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale risarcimento danni



PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
29/12/2010  
Protocollo n° 0046079/10

1024 OFF. LEG.  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
POSTA IN ENTRATA  
28 DIC 2010  
1° DIPARTIMENTO - U.D.  
Compi

102/04?

E' comparso, per la parte attrice, l'avv.

Per parte convenuta l'avv. Giuseppe Inopp per delega dell'Avv. Rosanna  
Carpento

I procuratori presente precisano le conclusioni nei seguenti termini.

L'avv. Inopp a riparte a quanto chiesto, dedotto ed eccetto negli  
alt. e nei verbali di cause, con l'eccezione di tutte le obie  
formulate ed il rispetto di qui inverse e contrarie richieste.  
Altres, presente l'avv. Vincenzo Trionfo, per delega  
dell'avv. Giuseppe Trionfo il quale richiama quanto dedotto  
e chiesto all'udienza dell'11/12/2008 e precisa le condenn  
chieste da il'Ar. le Tribunale voglio condennare la conven  
al pagamento di una somma non superiore ad € 4.000,  
e l'abol di risarcimento dei danni fatti subito dal Rep. a,  
spee e congens. legiti.

Il G. l.

11K  
2

## IL GIUDICE ISTRUTTORE

## DISPONE

che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

I procuratori discutono oralmente la causa.

## IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2004 l'attore conveniva innanzi al Tribunale di Messina per l'udienza del 30 giugno 2004, tenutasi come da calendario il 1 luglio 2004, la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, esponendo che, in data 7 gennaio 2003, percorreva a bordo di un ciclomotore la Via Comunale che da Giampileri conduce a Giampileri Superiore, allorché, giunto a circa 300 mt dal paese, per evitare un gruppo di passanti presenti sul lato destro della carreggiata sterzava verso il centro della strada e cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca, procurandosi un "trauma cranico facciale con ferita l.c. reg. sopraciliare dx e reg. zigomatica dx; valida contusione escoriata ginocchio dx; escoriazione frontale, dorso mano sn e labbro inferiore", con una prognosi di giorni 70 (v. certificato del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "Gaetano Martino" ed i successivi certificati della clinica "Cristo Re" e del Poliambulatorio di oculistica dell'ASL 5 Messina, in atti); chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità della convenuta, quale proprietaria della strada, nella causazione del danno e conseguentemente la condanna al risarcimento.

La Provincia Regionale di Messina, regolarmente citata, si costituiva in giudizio solo l'11-09-08, successivamente all'espletamento della prova testimoniale ed al deposito della consulenza medico legale, eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto la strada sarebbe stata di proprietà del Comune di Messina e contestando la sussistenza dei presupposti per dichiarare la responsabilità.

Preliminarmente occorre valutare la fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta.

A tal fine è necessario individuare esattamente il titolo in base a cui l'attore ritiene responsabile la convenuta del danno che ha subito.

Ed, invero, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia (anche con

pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi), al controllo tecnico dell'efficienza ed all'apposizione e manutenzione della segnaletica.

Tale obbligo, la cui violazione può comportare autonomo titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., deriva *“dal mero fatto di essere proprietari e può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ”* (cfr. Cass. n. 9527 del 22.04.2010).

Orbene, dal tenore dell'atto di citazione è possibile affermare che la chiamata in giudizio della Provincia Regionale di Messina sia ascrivibile al suo ruolo di custode, oltre che in quanto proprietaria della strada. La Provincia regionale, infatti, pur negando in comparsa la proprietà ed attribuendola al Comune di Messina, produce, tuttavia, una comunicazione intercorsa tra due dipartimenti dello stesso ente, segnatamente il “1° Dipartimento” ed il “7° Dipartimento Lavori Pubblici e Viabilità” in cui al strada in oggetto è denominata provinciale (SP) e da cui si inferisce comunque, la circostanza che la Provincia è l'ente deputato in concreto alla custodia ed alla manutenzione di quella strada (si parla di informazioni assunte dagli esecutori stradali della zona e di assenza di segnalazioni pervenute al 7° Dipartimento relativamente alla presenza della buca).

Deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva.

La fattispecie, così come esposta in citazione, deve inquadrarsi nell'ambito di applicabilità dell'art. 2051 c.c., in conformità alla più attuale, ma ormai consolidata, giurisprudenza in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche.

Diversamente dall'orientamento tradizionale - per cui ostava alla applicazione dell'art. 2051 c.c. la estensione dei beni demaniali, tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, sicché il danneggiato poteva agire per il risarcimento soltanto in base al principio del *neminem laedere*, sancito dall'art. 2043 c.c. con una gravosa ripartizione dell'onere probatorio - il recente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario”*. Ne consegue che *“Al custode per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito”*. In sostanza, *“tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che*

*attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità"*(Cass., n. 20427 del 2008; Cass. civ. 10.03.2005 n. 5326; Cass. civ. 10.08.2004 n. 15429).

Considerato quanto sopra, questo Giudice ritiene che gli elementi da accertare nel caso di specie, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., siano il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo e la sussistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa.

Per quanto riguarda il rapporto di custodia intercorrente fra il bene demaniale e la Provincia questo è emerso inconfutabilmente dalle difese della convenuta secondo quanto sopra chiarito in punto di legittimazione passiva.

Relativamente al nesso eziologico, si osserva che la dinamica dei fatti narrata in citazione è stata sostanzialmente confermata dal teste Galli Giuseppe, presente sui luoghi del sinistro in quanto stava percorrendo la strada in direzione opposta a quella del Repici, che ha riconosciuto nella foto esibitagli il luogo del sinistro ed ha riferito che all'epoca dei fatti era presente al centro della carreggiata una buca posta "lateralmente al coperchio del tombino rotondo, larga circa 60 cm e profonda circa 10-20 cm" (v. dichiarazioni testimoniali di Galli Giuseppe del 8 maggio 2006).

Orbene, si ritiene che la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo sia stata adeguatamente fornita da parte attrice, mentre va rilevato che la Provincia Regionale di Messina, costituitasi tardivamente in giudizio, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarando che la strada in questione si appartenga al Comune di Messina, si è limitata a mettere in dubbio la dinamica dei fatti riportata dall'attore e ad allegare il difetto di diligenza dello stesso nel non avere tenuto una velocità adeguata, tale da non avvedersi in tempo della buca, senza curarsi, tuttavia, di fornire alcuna prova in merito.

Invero, *"Quanto agli incidenti causati da un'anomalia della strada, ad esempio un avvallamento, scatta l'obbligo di risarcimento in capo all'ente proprietario, che ha il potere-dovere di vigilare - al di là delle dimensioni dell'infrastruttura e del patrimonio viario - salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno"* (Cass., n. 20427 del 2008) In tal senso, *"L'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno s determina, non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma a causa di un elemento esterno imprevedibile ed eccezionale, atteso che sol quest'ultimo (al pari del fatto del terzo imprevedibile ed eccezionale e della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine ai verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode"* (Cass. civ. Sez. III, 2 novembre 2009, n. 24529).

Una volta chiarito, quindi, che nella fattispecie de qua ricorrono gli elementi di cui all'art. 2051 c.c., così come interpretati dal diritto vivente, si ritiene che sussista la responsabilità della Provincia di Messina.

In punto di danno, i documenti medici versati in atti e la consulenza medico legale espletata sull'attore confermano la compatibilità fra il nesso causale e le lesioni consistenti in "*trauma cranico facciale con ferita l.c. reg. sopraciliare dx e reg. zigomatica dx; valida contusione escoriata ginocchio dx; escoriazione frontale, dorso mano sn e labbro inferiore*", che ha determinato una inabilità temporanea assoluta di giorni 10, una invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 50%, oltre a residuare un danno biologico dato dai postumi permanenti pari al 2%.

Ritiene questo Giudice che le conclusioni del CTU, in ordine alla natura, consistenza ed eziologia delle lesioni ed alla conseguente inabilità, possono condividersi ed il pregiudizio complessivo appare correttamente determinato in quanto le lesioni sono documentate da certificati e referti medici che il ctu ha valutato, rispondendo "esaustivamente a tutti i quesiti proposti".

Nella quantificazione del danno sopra indicata non rientra, tuttavia, il danno patrimoniale nelle sue due componenti di danno emergente (spese di cura, assistenza, controlli clinici, apparecchi protesici) e lucro cessante, consistente nella perdita di guadagno durante la convalescenza ed anche successivamente, se residuano postumi permanenti (cd. capacità lavorativa specifica).

"Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito e che tale reddito, o parte di esso, non sia stato in concreto conseguito" (Cass. Civi. Sez. III, sent. n. 18489 del 25 agosto 2006; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 4020 del 23 febbraio 2006).

Il danno patrimoniale, pur essendo stata oggetto di formale domanda da parte dell'attore nella citazione, non è stato oggetto di istanze probatorie, né supportato documentalmente per cui nulla può liquidarsi.

Il Repici chiede, altresì, il ristoro del danno biologico, da invalidità permanente e da inabilità temporanea e del danno morale.

Quanto alla individuazione delle voci di danno, si deve in primo luogo evidenziare che, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 costituisce una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; il riferimento ad altri tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno esistenziale), risponde ad esigenze

Un. 11 novembre 2008 n. 26972, nonché, più di recente, Cassazione civile sez. III 2 marzo 2010 n. 4952).

Esistono anche ipotesi codificate di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2 l. n. 89/2001, danno da irragionevole durata del processo) ma, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è possibile sanzionare a titolo di danno non patrimoniale tramite un'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., tutte le lesioni di una certa gravità arrecate a diritti costituzionali inviolabili posti a presidio di specifici valori della persona.

In tal senso, anche il danno alla salute (cd. "danno biologico") è risarcibile quale danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., per lesione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., che ha, vieppiù, trovato specifica definizione normativa agli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (Cass. Civ. sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).

La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari, operando una personalizzazione in ragione della specificità del caso; tali parametri coincidono con i valori di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005, in materia di lesioni di lieve entità (da 1 a 9 punti percentuali di invalidità), come aggiornati dal DM 27 maggio 2010 per il calcolo della invalidità permanente e della inabilità temporanea (euro 43,16 al giorno).

Alla luce dei superiori parametri, pertanto, per un soggetto di anni 19 all'epoca del sinistro il risarcimento del danno biologico per il 2% di invalidità permanente è pari ad € 1.554,34, oltre ad € 431,60 (10 x 43,16) per la inabilità temporanea assoluta ed € 431,60 [(20 x 43,16) al 50%] per la inabilità temporanea parziale al 50%, in totale la somma di € 2.417,54.

Nessuna altra voce di danno può individuarsi nella fattispecie e, segnatamente, non il danno morale, atteso che la risarcibilità del danno morale presuppone che il soggetto leso chieda il ristoro per la sofferenza soggettiva in sé considerata, in quanto ulteriore e diversa da quella cagionata con l'offesa alla salute; ove, invece, il turbamento dell'animo ed il dolore sofferti siano connessi, come nel caso in esame, a degenerazioni patologiche, *"si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente"*, sicché la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale in una percentuale del primo determinerebbe una duplicazione di risarcimento non avendo l'attore dato prova né invero compiutamente allegato un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla lesione alla salute (Cass. sez. III 11 novembre 2008 n. 26972).

Risulta conforme a giustizia la liquidazione finale del danno subito da Repici Francesco nella misura di € 2.417,54, somma che non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. SS.UU. 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così quantificata dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, in difetto di notula

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità della Provincia Regionale di Messina per il sinistro occorso all'attore in data 7 gennaio 2003.

Condanna la Provincia Regionale di Messina al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di Repici Francesco, che liquida equitativamente nella somma di € 2.417,54, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, e quindi gli interessi legali sulla cifra così quantificata dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Condanna la Provincia Regionale di Messina alle spese del giudizio che liquida in € 178,66 per spese vive, oltre al rimborso delle spese di consulenza, € 500,00 per competenze ed € 950,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

dott. Rita Russo

*Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Giovanni Gullo, Magistrato Ordinario in Tirocinio.*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero, al difensore, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrere, di diritto, alla mano legale, ove richiesti.

Il presente titolo è conforme al ... e si rilascia in forma esecutiva prima della ... in esenzione di bollo ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 28/02/1974 (c. 700 M.G.) per procedere all'esecuzione forzata a ...

*[Handwritten signature and date]*  
24-11-10

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dr. ZANGHI Sebastiano)

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, il 24-11-10

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dr. ZANGHI Sebastiano)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in titolo sottoscritto Ufficiale Giudiziario

addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello

ho notificato per legale conoscenza copia dell'ante scritto a:

Sig. PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - una persona

del suo Presidente pro-tempore dom. to per la carica

in Piazza Antonello - MESSINA

41647

*[Handwritten signature]*

28/12/10



Km. Euro	Km. Euro	Km. Lire	Km. Lire

4.41

22 DIC 2010

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: AGO 2010 = 137,9

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	07-01-2003		
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	25-01-2011		
Somma da devalutare:	€ 2.417,54		L. 4.681.010

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 119,6 (GEN 2003)
- "ad quem" = 137,9 (AGO 2010)
- Coefficiente di raccordo = 1

---

Calcolo della devalutazione del capitale

	<b>Euro</b>	<b>Lire</b>
Capitale attuale alla data del 25-01-2011:	€ 2.417,54	L. 4.681.010
Valore "devalutato" alla data del 07-01-2003:	€ 2.096,72	L. 4.059.817 (- 13,2705%)

Numero: 2091/2010

Pratica: Repici contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: €. 2.096,72
2. Importo lordo comprese le spese: €. 2.096,72
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-01-2003
4. Data finale del calcolo degli interessi: 11-11-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: AGO 2010 = 137,9)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

**SITUAZIONE CONTABILE AL 11-11-2010**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 2.096,72	L. 4.059.816
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 450,07	L. 871.454
Rivalutazione totale maturata (dal 07-01-2003 al 11-11-2010)	€. 320,82	L. 621.191
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 770,89	L. 1.492.645
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€. 2.867,61</b>	<b>L. 5.552.461</b>

di cui:

Capitale = 2.096,72 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 320,82 -- Interessi = 450,07

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Numero: 2091/2010

Pratica: Repici contro Provincia

Causale: RISARCIMENTO

1. Primo capitale puro originario: € 2.867,61
2. Importo lordo comprese le spese: € 2.867,61
3. Data da cui decorrono gli interessi: 12-11-2010
4. Data finale del calcolo degli interessi: 14-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

**N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio****SITUAZIONE CONTABILE AL 14-03-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 2.867,61	L. 5.552.467
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 12,53	L. 24.264
Rivalutazione totale maturata (dal 12-11-2010 al 14-03-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 12,53	L. 24.264
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 2.880,14	 L. 5.576.731

di cui:

Capitale = 2.867,61 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 12,53

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
CAUSA “REPICI Francesco + 1 c/Provincia. Sentenza n. 2091/10. Tribunale di  
Messina notificata il 28/12/2010. Riconoscimento della somma di € 5.603,46  
come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente  
del I Dipartimento  
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”  
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”  
Avv. Anna Maria Tripodo

**SEDE**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA  
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

**MESSINA, 07/09/2011**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned over the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

Rosaria Composto

AVVOCATO

Milazzo, li 23-3-11

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
29/03/2011  
Protocollo n°0011765/11

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Allo e. A  
Ufficio legale


**Oggetto: sentenza Repici c/ Provincia Regionale**

Come da intese telefoniche Vi deposito copia del decreto di liquidazione nella causa emarginata, relazione di consulenza tecnica medico-legale e missiva inviatami via fax dall'Avv. Trimarchi.

Resto a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti

( Avv. Rosaria Composto )



1° D. / Aff. Legale - legal

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
24 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

1215/11

MAR. 2011

Per l'av. Comparto 2909286 474



## Tribunale Ordinario di Messina

Pàge 1 of 1

Sezione " 01 - c/o Tribunale di Messina

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 2379/2004

Numero di ruolo sezione: 1478/2004

Giudice : RUSSO RITA

Data prossima udienza: 24/01/2008 Ore: 09.00

### DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale REPICI FRANCESCO  
Avv. TRIMARCHI GIUSEPPE

Convenuto principale PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
Avv.

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilit  Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL  
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO

NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 02/07/2007 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

### DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

### LIQUIDA

AL C.T.U. SIRACUSANO GIUSEPPE  
VIA S. SEBASTIANO 27 - MESSINA

PER:

1) N. 0 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 0,00

2) ONORARI EURO 200,00  
CALCOLATO A % SUL VALORE DI 0,00

3) ~~IVA~~ 40,00

E COSI' UN TOTALE DI EURO 240,00 , DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO  
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI  
parte attrice

### SI NOTIFICHI A:

C.T.U. SIRACUSANO GIUSEPPE  
VIA S. SEBASTIANO 27 - MESSINA

Avv. TRIMARCHI GIUSEPPE - VIA DOGALI, 50 - 98100 MESSINA ME

Messina 17/07/2007

# AVV. GIUSEPPE TRIMARCHI

## PATROCINANTE IN CASSAZIONE

98122 MESSINA  
Via Dogali, 50 - Tel. 090/710267 - Fax 090/717091

00197 ROMA c/o Avv. Carmen Trimarchi  
Via G. Tuccimei, 1 - Tel. 06/80690037 - Fax 06/8084884

Avv. Giuseppe Trimarchi  
Avv. Carmen Trimarchi  
Avv. Vincenzo Trimarchi  
Avv. Gabriele Stazzone  
Dr. Cosimo Trimarchi

Messina, 09.02.1011

Preg.mo Avv. Rosaria Conforto

Via C. Battisti, 167

MESSINA

**Oggetto: Esecuzione sentenza n. 2091/10 resa dal Tribunale Civile di Messina in data 11.11.2010  
nella causa Repici Francesco contro Provincia Regionale di Messina.**

Come da Sua richiesta, quantifico in € 2879,62 la somma dovuta dalla Provincia Regionale al Sig. Repici Francesco, e in € 2.673,72 la somma dovuta al sottoscritto Avv. Giuseppe Trimarchi.

Le somme dovute sono così specificate:

Al Sig. Repici Francesco

Per sorte	€ 2.417,54
Per interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza (11.11.2010)	€ 451,00
Per interessi successivi alla pubblicazione della sentenza (su € 2.868,54)	€ 11,08

**TOTALE** € 2879,62

All' Avv. Giuseppe Trimarchi (distrattario)

Per spese giudiziali € 1.578,66

Per costo CTU € 240,00

Per esame sentenza € 23,00

Per richiesta copie € 14,00

Per costo copie € 24,82

Per ritiro copie € 11,00

Per consultazioni Cliente € 45,00

Per corrispondenza € 45,00

Per richiesta notifica € 11,00

Per costo notifica € 4,49

Per ritiro sentenza notificata ed esame relata € 22,00

Per spese generali (12,5% su € 1.621,00) € 202,52

Per CPA (4% su € 1.823,52) € 72,94

Per IVA (20% su € 1.896,46) € 379,29

**TOTALE** € 2.673,72

Rimane, ovviamente, a carico della Provincia Regionale l'obbligo di procedere, a sue cure e spese, alla registrazione della sentenza.

Distinti Saluti

Avv. 